

Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 29

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, le funzioni che la presente legge attribuisce all' Assessore competente allo sviluppo della montagna sono esercitate dall' Assessore al bilancio e alla programmazione.